

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

L'ASSOCIAZIONE denominata "Confraternità ex Allievi Liceo Scientifico G. Ferrari - Borgosesia" nasce dall'esigenza: di mantenere il legame ideale e sentimentale con la vecchia scuola, tra le vecchie e le nuove generazioni di studenti; commemorare e celebrare gli insegnanti e gli allievi che particolarmente si sono resi benemeriti; contribuire all'incremento dei mezzi assistenziali e finanziari dell'Istituto; favorire riunioni e manifestazioni di ex-allievi con ogni forma di attività culturale e sociale; vivificare e sviluppare i vincoli spirituali e morali esistenti fra gli ex-allievi dell'Istituto, costituendo un centro permanente di relazioni al fine di mettere gli ex-allievi in grado di prestarsi amichevole appoggio nelle varie circostanze della vita; ricercare fonti di finanziamento, anche mediante rapporti di collaborazione, convenzioni e accreditamento con enti pubblici, per istituire borse di studio a favore di studenti meritevoli e per realizzare progetti speciali (a titolo esemplificativo: corsi di lingue e laboratori informatici); aiutare i giovani liceali nella scelta del percorso di studio, offrendo contatti e informazioni utili su Università, città, sistemazioni logistiche, visite aziendali e stage; e quant'altro possa essere funzionale alla realizzazione degli scopi associativi.

ART.2

La sede dell'Associazione è in Borgosesia, in Viale Varallo, n 153, presso la sede del Liceo Scientifico "G. Ferrari".

ART.3

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

TITOLO II S O C I

ART. 4

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I Partecipanti all'Associazione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori come sopra descritti;
- b) Soci Onorari
- c) Soci Ordinari
- d) Soci Donatori

I Soci Onorari vengono ammessi alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e godono degli stessi diritti e prerogative dei soci ordinari.

Possono diventare Soci Ordinari:

- a) gli ex studenti del Liceo Scientifico "G. Ferrari" di Borgosesia, ancorché non diplomati, che abbiano compiuto il 18° anno di età;
- b) i docenti, gli ex docenti e ex-dirigenti dell'Istituto;

c) il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto è membro di diritto dell'Associazione.

I Soci Donatori sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con attività di servizio ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che si pronuncia con insindacabile giudizio.

L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi stabiliti per la quota di associazione. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

ART. 5

Le misure delle quote di associazione dei soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Speciali facilitazioni potranno essere previste per chi si trovi nelle condizioni deliberate dal Consiglio stesso.

Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

E' dovere del socio versare eventuali quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo ad integrazione della quota associativa.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine o delle quote straordinarie deliberate comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

La qualità di socio non è trasmissibile.

ART. 6

I soci hanno diritto di partecipare alle attività, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.

L'associazione attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altre Associazioni o altri Enti, anche indirettamente.

ART. 7

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 5, comma 4, per volontarie dimissioni, per radiazione, per decesso.

La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo per fatti e azioni inerenti al mancato rispetto delle regole dettate dallo statuto dell'associazione e per gravi motivi di natura morale o per altre cause obiettivamente accertate dal Consiglio stesso e non esonera il socio dal pagamento della quota associativa per l'anno corrente. Contro tale deliberazione l'interessato può ricorrere al Collegio di Probi-viri entro due mesi dalla comunicazione, da farsi mediante raccomandata. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura della procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

ART. 8

Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, i soli soci in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza alla Associazione di almeno tre mesi.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO III ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Capo I GENERALITA'

ART. 9

Gli Organi sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II ASSEMBLEA

ART 10

L'Assemblea è costituita da :

- il Presidente che la presiede;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- i membri del Collegio dei Probiviri;
- tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 8.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria.

ART. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. L'Assemblea deve essere convocata:

- a) per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- b) per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;
- c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) per eleggere, mediante voto segreto, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo art. 27.

ART. 12

L'Assemblea inoltre è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea e con invito spedito mediante lettera e/o posta elettronica a ogni socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

ART. 14

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

C a p o I I I

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è composto:

1. da 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea, i quali designano il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
2. dal Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto.

I Consiglieri durano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o in caso di assenza, del Vice-Presidente. In caso di assenza temporanea sia del Presidente che del Vice-Presidente il Consiglio Direttivo è convocato dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, o su richiesta motivata di almeno sei consiglieri. La convocazione può avvenire senza particolari obblighi di forma con i mezzi ritenuti idonei, anche via posta elettronica, con almeno sette giorni di preavviso ovvero in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo dotato dei poteri di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione, è l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea, nomina il Presidente scegliendolo tra i membri del Direttivo stesso. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi. Elabora, se ritenuto e opportuno, il regolamento dell'Associazione. Delibera sui requisiti necessari per essere nominati Soci Onorari.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio viene redatto apposito verbale.

C a p o I V
P R E S I D E N T E

A R T. 17

Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Dura in carica due anni e può essere rieletto.

A R T. 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.
Il Presidente è competente ad adottare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Il Presidente esercita i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di Direttivo, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti.

C a p o V I
C O L L E G I O D E I P R O B I V I R I

A R T. 19

Il Collegio dei Probiviri è formato dai soci fondatori e/o ordinari e/o onorari ed è composto da tre membri effettivi e un supplente, è eletto dall'Assemblea. Dura in carica due anni e può essere rieletto. La carica è incompatibile con quella di consigliere. Esso ha funzioni di amichevole compositore delle vertenze che potessero insorgere tra l'Associazione e i soci e di organo di appello contro le delibere di esclusione, presidia il rispetto degli scopi associativi. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza.

C a p o V I I
C O L L E G I O D E I R E V I S O R I D E I C O N T I

A R T. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito su decisione dell'Assemblea, vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali. Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica almeno due anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.

C a p o V I I I
S O S T I T U Z I O N E N E G L I O R G A N I C O L L E G I A L I
D E C A D E N Z E E D I M I S S I O N I

A R T. 21

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 4, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno del Consiglio Direttivo, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi

dei non eletti.

Il membro surrogato resta in carica fino alla data della prima Assemblea utile.

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 4, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 22

Le dimissioni del Presidente, ovvero la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo, comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per novanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro trenta giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro novanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO I V AMMINISTRAZIONE

ART. 23

Il Patrimonio è costituito :

- a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili dei quali l'Associazione divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario;
- c) dalle donazioni o elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

ART. 24

Le entrate sono costituite :

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dalle quote di associazione;
- c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati ovvero dai soci;
- d) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;
- e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Associazione in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modifiche;
- f) da eventuali contributi di altre Associazioni e di Amministrazioni pubbliche.

ART. 25

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.

ART. 26

L'anno finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio Direttivo predispone il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di esercizio e li sottopone ad approvazione dell'Assemblea. Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nel limite degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante dell'Associazione o da membri del Consiglio Direttivo muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 27

Lo scioglimento può essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione, o dai quattro quinti dei soci riuniti in Assemblea.

In caso di scioglimento, l'assemblea o il Consiglio direttivo provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.